

**GIUNTA REGIONALE****DETERMINA n. DPE017/248 DEL 20/12/2023****DIPARTIMENTO** INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**SERVIZIO** GENIO CIVILE DI CHIETI – DPE017**UFFICIO** DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI**OGGETTO:** **Pratica CH/D/11804 - Ditta ARAP Abruzzo.**

Istanza di autorizzazione all'utilizzo dell'acqua reflua del canale di scarico del depuratore sito in loc. Punta Penna del Comune di Vasto, per uso industriale ai sensi dell'art. 51 Decreto n.2/Reg./2023 (rif art. 67 Decreto n. 3/Reg. 13/08/2007 abrogato).

Autorizzazione all'utilizzazione di acque reflue depurate ad uso Industriale ai sensi dell'art. 51, DPGR n. 2/2023.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. RA/306411 del 18/08/2022, con cui la Ditta ARAP Abruzzo con sede legale in Via Nazionale SS602 Km. 51+355 Centro Direzionale II Piano – 65012 Villanova di Cepagatti (PE), P.IVA 02083310686, ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzi di acque reflue depurate da prelevare al canale di scarico del depuratore di Vasto in località Punta Penna, Provincia di Chieti, per una Portata di 42 l/s; Volume annuo: 1.314.000 mc/anno;

VISTO il Decreto 17 agosto 2023, n. 2/Reg. recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*”, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento che all'Art. 60 prevede l'abrogazione del Regolamento 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (regolamento con il quale è stato avviato il procedimento di cui alla presente domanda);

RICHIAMATA la nota prot. RA/321629 del 05/09/2022 del Genio Civile di Chieti di avvio del procedimento;

DATO ATTO che l'istanza sopra richiamata è stata ritenuta procedibile a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio;

RICHIAMATI:

- La nota di indizione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri (ex Regolamento 13 agosto 2007, n. 3/Reg.) ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. prot. RA/59191 del 14/02/2023;
- I pareri pervenuti in sede di Conferenza dei Servizi sopra richiamata e la Determinazione n. DPE017/42 del 24/04/2023, di conclusione non positiva della Conferenza dei Servizi;
- La richiesta di parere di competenza all'Autorità di Bacino dell'Appennino Centrale trasmessa con nota prot. RA/179729 del 24/04/2023;
- Il contributo istruttorio rimesso dall'ADBAC con nota acquisita al prot. n.RA/287120 del 04/07/2023;
- L'Avviso di pubblicazione ai sensi dell'art. 14 del Decreto n.2/Reg./2023, trasmesso con nota prot. n. RA/393810 del 27/09/2023;



GIUNTA REGIONALE

- La pubblicazione dell'Avviso suddetto sul B.U.R.A.T. Speciale n. 156 del 13/10/2023 e sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo;
- La pubblicazione dell'Avviso suddetto presso l'Albo Pretorio del Comune di Vasto (CH), relata di pubblicazione n.61688, acquisita al prot. RA/466852 del 17/11/2023;

DATO ATTO che la pubblicazione dell'Avviso di cui sopra non ha dato luogo ad osservazioni e/o opposizioni;

DATO ATTO che non sono pervenute domande in concorrenza all'istanza in oggetto;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778/C del 01.12.2020 approvata con Verbale n. 41/2 della seduta del Consiglio Regionale del 21.12.2020 recante *“Modifica della Deliberazione 51/10 del 15.12.2015 in merito alla “moratoria” di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico - Indirizzi per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici”*;

CONSIDERATO che L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale ha ritenuto che, per le cosiddette piccole derivazioni, con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3/2017, attuativa dei DD.MM. n. 29/STA e n. 30/STA del 2017, la stessa ha fornito alle Amministrazioni concedenti gli indirizzi da osservare all'interno delle istruttorie sulle istanze e lo schema concettuale delle valutazioni previste dall'art. 12 bis del RD 1775/1933, valutazioni in esito alle quali può ritenersi ottemperata la verifica di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo RD 1775/1933, di fatto esprimendo, in tal modo, un “parere vincolante generale”;

VISTO l'art. 20 della L.R. 10/2021 come modificato dall'art.21 della L.R. 11 gennaio 2023, n. 5 secondo il quale *“Al fine di consentire ai Servizi procedenti di cui all'articolo 9 del Regolamento Reg. 3/2007 di espletare le istruttorie relative alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, l'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente(A.R.T.A.)), rilascia parere tecnico sulla valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici anche nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”*;

CONSIDERATO che:

- la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale;
- la derivazione in esame, non risulta in contrasto con il bilancio idrico del pertinente corpo idrico;

AVUTO RIGUARDO dei criteri per il rilascio della concessione di cui all'art. 20 del Regolamento Regionale di cui al Decreto 2/Reg./2023;

RITENUTO, per quanto sopra considerato, che l'istanza di concessione acquisita al prot. RA/306411 del 18/08/2022 possa essere accolta, stabilendo la portata utilizzabile di 42 l/s, di cui



GIUNTA REGIONALE

8,40 l/s da concedere in via precaria, per un volume complessivo derivabile pari a 1.314.000 mc/anno;

RITENUTO altresì che la concessione avrà la durata di anni 30 (anni trenta) a decorrere dalla data della presente Determina di autorizzazione e comunque, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del suddetto regolamento, la durata della concessione richiesta non potrà essere superiore alla scadenza della concessione originaria dal cui scarico vengono prelevate le acque e di cui non costituisce variante sostanziale;

RICHIAMATA la relazione conclusiva di questo Servizio Procedente prot. RA/511879 del 20/12/2023;

VISTO lo Schema di Foglio di Patti e Condizioni predisposto dal Servizio Procedente, Genio Civile di Chieti, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO:

- Il R.D. 1775/1933 Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici;
- La L. 241/1990 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- La L. 59/1997, n. recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*” e relativi decreti attuativi;
- Il D. Lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n 59*”;
- Il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, contenente le “*Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/98*”;
- La D.G.R. 778/2020 “*Attuazione delle Direttive emanate dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale e dell’Appennino Centrale, per l’attuazione delle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi*”;
- DGR 47/C del 07.02.2022 Procedimento tecnico – amministrativo per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica: adozione dell’istituto della conferenza decisoria della L. 241/91 e s.m.i. Approvazione criteri di esclusione delle istanze di concessioni preferenziali e in sanatoria con prelievi in atto dalla valutazione ambientale ex-ante;
- Il Decreto n. 2/Reg. del 17 agosto 2023 recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*”;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA



GIUNTA REGIONALE

Di approvare quanto in premessa richiamato che qui si intende riportato e trascritto e secondi il seguente articolato:

Art 1. Autorizzazione

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Foglio di Patti e Condizioni e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si concede alla **Ditta ARAP Abruzzo** con sede legale in Via Nazionale SS602 Km. 51+355 Centro Direzionale II Piano – 65012 Villanova di Cepagatti (PE), P.IVA 02083310686, di utilizzare acqua reflua depurata, ad uso Industriale, prelevandola dal canale di scarico del depuratore di Vasto, in Loc. Punta Penna, Provincia di Chieti, nella misura di:

- **Prelievo da canale di scarico depuratore: 42 l/s.**
- **Volume annuo complessivo prelevabile: 1.314.000 mc/anno.**
- **Portata concessa in via precaria: 8,40 l/s.**

Art 2. Durata

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione avrà la durata di anni 30 (anni trenta) a decorrere dalla data della presente Determina di autorizzazione e comunque, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del suddetto regolamento, la durata della concessione richiesta non potrà comunque essere superiore alla scadenza della concessione originaria CH/D/148 "Acquedotto del Verde" in essere ai sensi della L.R. 3 agosto 2011, n. 25. "*Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.*", dal cui scarico vengono prelevate le acque e di cui non costituisce variante sostanziale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni impartite dalle Autorità competenti e di quelle contenute nello schema di Foglio di Patti e Condizioni che, allegato alla presente si approva.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, su istanza di parte, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse, a cura e spese del concessionario, le opere della derivazione e i luoghi ripristinati.

Art. 3 Canone annuo

Ai sensi dell'art 51, comma 5 del Regolamento n. 2/Reg. del 17/08/2023 non sono dovuti oneri concessori.

Art.4 Garanzie

Il Concessionario, alla firma del Foglio di Patti e Condizioni, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, ha prodotto la polizza assicurativa, ovvero fidejussoria, ai sensi dall'art. 24 del Regolamento n. 2/Reg del 17/08/2023, stipulata a favore della Regione Abruzzo. La Polizza è stata acquisita al protocollo regionale con il n. RA/505104 del 15/12/2023. Considerando



GIUNTA REGIONALE

che per motivi tecnici di mercato il Concessionario ha contratto Polizza per la validità di anni 10 (dieci), con la firma del presente Foglio di Patti e Condizioni, il Concessionario si impegna al rinnovo della Polizza affinché la stessa garantisca la Regione Abruzzo per tutta la durata della Concessione (anni trenta), pena la decadenza del titolo concessorio.

Art.5 Esecuzione

Il Dirigente del Servizio Procedente è incaricato, per quanto di propria competenza, all'esecuzione della presente Determina.

Ai sensi dell'Art. 23, c. 1 del Decreto 2/Reg./2023 si approva lo schema di Foglio di Patti e Condizioni allegato alla presente.

DISPONE

di notificare la presente Concessione:

- All'Autorità Concedente Regionale, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale – DPC 017;
- Al Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Gestione e Qualità delle Acque – DPC024;
- Al Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Ufficio Affari Generali, BURAT DRG009, per la pubblicazione sul bollettino ufficiale, secondo quanto previsto dall'Art. 41 del Decreto 2/Reg./2023;
- All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Alla Ditta ARAP Abruzzo.

COMUNICA

La Conclusione del procedimento di cui all'istanza sopra richiamata ai sensi dell'Art. 22, comma 1 del Decreto n. 2/Reg./2023.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., che nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ovvero al TAR competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'Estensore
(Geom. Giuseppe Di Rocco)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Raffaele Spilla)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente